CONTRIBUTO UNIFICATO

1431/14

SENTENZA CIVILE N°

1431

Depositata il

06 GIU. 2014

R.G. N° 1747/07

Cron. N° 2258/14

Rep. N° 1386/14

R. SEZ. N°

R.G.I. N°

OGGETTO: Noleggio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott.**Roberto Aponte** Presidente

dott.**Diego Di Marco** Consigliere

dott.**Maria Cristina Salvadori** Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1747 del ruolo generale dell'anno 2007

promossa da

GRAVINO GIUSEPPE

rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Benadusi e Maurizio Andreotti nel cui studio, in Bologna V.Saragozza 28 ha eletto domicilio, come da procura a margine dell'atto di appello;

Appellante

c o n t r o

AUTONOLEGGIO EASY CAR di Nanni Alessio & C.s.n.c. .

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Artusi

e Debora Lolli, nel cui studio in Bologna P.zza Porta S.Mamolo, 1 ha eletto domicilio come da procura a margine della comparsa di risposta;

Appellata e appellante incidentale

FALLIMENTO AREA COSTRUZIONI s.r.l.

Appellato contumace

In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma 1460/06

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti.

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Maria Cristina Salvadori; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti; letti gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12.12.2006, il Tribunale di Parma, in accoglimento dell'opposizione proposta da GRAVINO GIUSEPPE avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale (n.660/'03)con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di Autonoleggio EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c., della somma di euro 3.718,48 quale canone di noleggio di un veicolo, revocava l'opposto decreto e, in accoglimento della domanda subordinata proposta da Autonoleggio EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c., condannava il

Fallimento di ARCA COSTRUZIONI s.r.l., chiamato in causa, al pagamento della predetta somma con gli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.

Avverso la sentenza del Tribunale di Parma GRAVINO GIUSEPPE ha proposto appello principale lamentando che la condanna alla rifusione delle spese di lite a proprio favore era stata pronunciata a carico del FALLIMENTO di ARCA COSTRUZIONI s.r.l. anziché a carico di Autonoleggio EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c..

Quest'ultima si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del gravame proposto da GRAVINO GIUSEPPE per difetto di interesse e comunque la sua infondatezza nel merito ed ha proposto appello incidentale condizionato lamentando la violazione degli ar.li 1388,1704 e 1705 c.c., nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Il FALLIMENTO di ARCA COSTRUZIONI s.r.l. non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 21.1.2014 questa Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello principale proposto da GRAVINO GIUSEPPE sul capo delle spese è ammissibile atteso che, contrariamente a quanto eccepito da AUTONOLEGGIO EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c., è configurabile in capo all'appellante sia la legittimazione che l'interesse all'impugnazione,

tenuto conto che il mancato accoglimento, da parte dl Tribunale, della domanda originariamente proposta dall'opponente odierno appellante di condanna alle spese della parte opposta, rende configurabile, sul punto, la soccombenza del primo. La circostanza che una parte diversa, nei confronti della quale l'opponente odierno appellante non aveva svolto alcuna azione, sia stata condannata alle spese a suo favore, non esclude comunque il suo interesse ad ottenere la condanna a carico di AUTONOLEGGIO EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c. in considerazione della dedotta maggiore solvibilità della stessa.

Nel merito dell'appello principale, osserva la Corte che, sebbene in linea di principio debba ritenersi la fondatezza del gravame in quanto la soccombenza di AUTONOLEGGIO EASY CAR s.n.c. conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto pronunciata dal Tribunale di Parma avrebbe dovuto giustificare la condanna della stessa parte alle spese, è comunque pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da AUTONOLEGGIO EASY CAR s.n.c. dal cui esito dipende la statuizione sulle spese, da regolarsi in base ad un criterio di soccombenza unitaria.

Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Parma ha fondato il convincimento che obbligato al pagamento dell'autonoleggio fosse la ARCA COSTRUZIONI s.r.l. e non il GRAVINO, semplice collaboratore della società, sull'esistenza, in precedenza, di rapporti contrattuali fra AUTONOLEGGIO EASY CAR e ARCA COSTRUZIONI confermata in sede testimoniale e risultante altresì dall'annotazione, inserita nella

lettera di noleggio del 17.10.2002, dell'intestazione della fattura alla società.

Ritiene la Corte, in conformità di quanto correttamente eccepito dall'appellante incidentale, che il contraente del noleggio obbligato al pagamento del relativo canone debba individuarsi in base alla "lettera di noleggio" del 17.10.2002 prodotta in sede monitoria, che contiene il contratto di noleggio, di cui sono riportate sul retro tutte le condizioni, e che è stata sottoscritta esclusivamente da GRAVINO GIUSEPPE che ha formalmente assunto in proprio, senza effettuare alcuna contemplatio domini, l'obbligo di corrispondere il canone del noleggio e di rispettare le condizioni contrattuali.

Né puo' ritenersi sufficiente, a fare ricadere gli effetti del noleggio concluso dal GRAVINO, nella sfera giuridica della ARCA COSTRUZIONI s.r.l., di cui come si è detto non è stato speso il nome, l'appunto, di per sé equivoco, inserito nella lettera di noleggio, relativamente alla intestazione della fattura, non valendo l'accordo cica la intestazione della fattura a parte diversa dal contraente l'effetto di una contemplatio domini tacita.

Del pari sono del tutto irrilevanti i precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra AUTONOLEGGIO EASY CAR s.n.c. ed ARCA COSTRUZIONI aventi ad oggetto il noleggio di automezzi che venivano ritirati da un collaboratore di ARCA COSTRUZIONI, dovendosi rimarcare che nella specie il GRAVINO non è indicato come mero consegnatario del veicolo noleggiato da altri, bensì come contraente in

proprio.

Eventuali prassi precedenti condotte con le modalità indicate da GRAVINO non spiegano alcun rilievo dovendo il contratto di cui è causa essere interpretato in base al contenuto dello stesso che non dà adito ad alcun dubbio in ordine alla individuazione del contraente.

In accoglimento dell'appello incidentale proposto da AUTONOLEGGIO EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c., deve essere quindi riformata la sentenza del Tribunale di Parma e rigettata l'opposizione proposta da GRAVINO GIUSEPPE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da AUTONOLEGGIO EASY CAR s.n.c.

Tenuto conto della soccombenza di GRAVINO GIUSEPPE le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a suo carico.

P.Q.M.

LA CORTE

Decidendo sull'appello principale proposto da GRAVINO GIUSEPPE e sull'appello incidentale di AUTONOLEGGIO EASY CAR di Nanni Alessio & C. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1460/'06, dichiara l'ammissibilità dell'appello principale che rigetta nel merito e, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da GRAVINO GIUSEPPE avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale n.660/'03 e condanna GRAVINO GIUSEPPE a rifondere ad AUTONOLEGGIO EASY CAR s.n.c. le spese di entrambi i

gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro 2.200,00 per competenze ed onorari, oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 1.900,00 per compensi oltre accessori di legge.

Bologna, 20.5.2014

Il Consigliere rel.
Dott.Maria Cristina Salvadori

Il Presidente
Dott.Roberto Aponte

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
li 06 GIU 2014

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO